Firmato Da: BELLEMO ELISABETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Sérial#: 5dc/a

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice, dr. Lina Tosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile inscritta al

Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

con l'avy. I

dom.

Attrice

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a.

Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a.

con l'avv. t

Convenuta

Oggetto: contratti bancari'


Udienza di precisazione delle conclusioni : 12/12/2013

Conclusioni per parte attrice:

Come da successivo foglio pag.2

Conclusioni per parti convenute :

come da rispettive comparse di risposta, successivi fogli pp. 3,4,5,6





in via subordinata

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle tesi attoree determinare, in ordine alla non corretta applicazione della capitalizzazione trimestrale, quale sia stata l'effettiva incidenza dell'applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente della società attrice anche al sensi dei principi di cui all'art. 1194 c.c e con applicazione della capitalizzazione annuale;

accertare e dichiarare la legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto nonché delle spese di chiusura conto;

accertare e dichiarare parte attrice tenuta alla restituzione a favore della Cassa di Risparmio di Venezia spa di quanto alla stessa accreditato in forza della capitalizzazione annuale degli interessi e compensare, per l'effetto, l'eventuale somma che dovesse essere riconosciuta dovuta dalla Cassa con l'importo che risulterà da parte attrice dovuta alla Cassa, maggiorata di interessi;

applicare, in ogni caso, sulle somme che dovessero essere riconosciute a favore della parte attrice gli interessi a far data dalla domanda giudiziale, accertata la buona fede della convenuta al momento della percezione delle somme.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e formulare istanze istruttorie entro i termini di rito.

000000000000

Con apposita ed espressa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che il



0000000000

Per i motivi suesposti la Cassa di Risparmio di Venezia spa, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

conclusioni:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito

in via pregiudiziale /preliminare

- accertare la legittimazione passiva della Cassa di Risparmio di Venezia spa e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a Intesa Sanpaolo Spa, anche tramite sentenza parziale o, comunque, la estromissione di Intesa Sanpaolo Spa dal presente giudizio;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito a favore della lata sri per tutte le operazioni compiute anteriormente alla data del 19/1/2000, o quella diversa data che verrà ritenuta di giustizia;
- dichiarare l'improcedibilità della presente azione per l' intervenuta decadenza della parte attrice dal diritto di impugnazione degli estratti conto;

nel merito

in via principale

respingere le domande tutte ex adverso, a vario titolo azionate, essendo venuto meno il diritto di impugnazione degli estratti conto ex artt. 1832, 2° comma, e 1857 c.c. nonché per l'intervenuto adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie di cui è chiesta la restituzione nonché, in ogni caso, in quanto infondate in fatto e in diritto;

21

3



costituzione e risposta.

000000000000

Tutto ciò premesso Intesa Sanpaolo spa, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito

in via pregiudiziale /preliminare

- accertare la legittimazione passiva della Cassa di Risparmio di Venezia spa
 e, per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a Intesa
 Sanpaolo Spa, anche tramite sentenza parziale o, comunque, la estromissione di
 Intesa Sanpaolo Spa dal presente giudizio;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale credito a favore della
 Iata sri per tutte le operazioni compiute anteriormente alla data del 19/1/2000, o
 quella diversa data che verrà ritenuta di giustizia;
- dichiarare l'improcedibilità della presente azione per l' intervenuta decadenza della parte attrice dal diritto di impugnazione degli estratti conto;

nel merito

in via principale

respingere le domande tutte ex adverso, a vario titolo azionate, essendo venuto meno il diritto di impugnazione degli estratti conto ex artt. 1832, 2º comma, e 1857 c.c. nonché per l'intervenuto adempimento spontaneo delle obbligazioni pecuniarie di cui è chiesta la restituzione nonché, in ogni caso, in quanto





infondate in fatto e in diritto;

in via subordinata

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle tesi attorce determinare, in ordine alla non corretta applicazione della capitalizzazione trimestrale, quale sia stata l'effettiva incidenza dell'applicazione degli interessi anatocistici sul conto corrente della società attrice anche ai sensi dei principi di cui all'art. 1194 c.c e con applicazione della capitalizzazione annuale;

accertare e dichiarare la legittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto nonché delle spese di chiusura conto;

accertare e dichiarare parte attrice tenuta alta restituzione a favore della Cassa di Risparmio di Venezia spa di quanto alla stessa accreditato in forza della capitalizzazione annuale degli interessi e compensare, per l'effetto, l'eventuale somma che dovesse essere riconosciuta dovuta dalla Cassa con l'importo che risulterà da parte attrice dovuta alla Cassa, maggiorata di interessi;

applicare, in ogni caso, sulle somme che dovessero essere riconosciute a favore della parte attrice gli interessi a far data dalla domanda giudiziale, accertata la buona fede della convenuta al momento della percezione delle somme.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e formulare istanze istruttorie entro i termini di rito.

000000000000

-08



TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
Sezione distaccata di San Donà di Piave
, promossa da:

Nella Causa

con l'avv.

attore

Banca Intesa Sanpaolo S.p.a.

E contro

contro

Cassa di Risparmio di Venezia S.p.a.

ų

ų

con l'avv.

compensata

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

Piaccia all'Ill mo Tribunale contrariis reiectis,

In via preliminare di tito:

dichiatare l'estromissione della Banca Intesa Sanpaolo S.p.a., parte convenuta contumace, essendo la corrotta legitimata passiva la sola cassa di Risparmio di Venezia S.p.a. come dichiataro in comparsa di costinizione e risposta;

Nel merito:

accogliere la domanda come proposti dall'attrice nell'atto di citazione e quindi, accertata e dichiarata l'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito nonché l'illegittimità, in assenza di relativa idonea patruizione, dell'addebito di somme per interessi ultralegali, per Commissioni di Massimó Scoperto e pet spese di chiusura periodica del conto, per l'effetto, condannare la Cassa di Rispatruio di Venezia S.p.a. a pagare alla attrice la somma di € 124.045,11 come risultante dalla esperita istruttoria in tisposta al formulato quesito peritale a rimbotso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenura soccombente al pagamento degli onesi di CTU, ivi incluso

quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onoreri di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di patte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello serivente procuratote antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed

Con osservania.

Como - Vegezia, 04 marzo 2013

16

R

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La società attrice citava in giudizio le convenute, deducendo di avere intrattenuto Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., cui è succeduta Banca Intesa s.p.a., divenuta poi Intesa Sanpaolo s.p.a., filiale di San Donà di Piave corso Trentin, un rapporto contrattuale regolato sul conto corrente e contrassegnato anche da una apertura di credito, da anticipazioni per sconto e da altri contratti bancari; che il conto non era stato assistito da contratto scritto, che le condizioni erano state applicate unilateralmente dalla banca; che era stato applicato illegittimamente anatocismo; che il conto era stato chiuso nel 1999; e chiedeva la restituzione delle somme appostate per effetto di anatocismo, interessi ultralegali, spese non convenute; e ciò citando ambo le due convenute, allegando incertezza sul soggetto successore nel rapporto.

Si costituivano le convenute, accettando il contraddittorio come successore nei rapporti della filiale (giusta atto notaio Chiaruttini di Venezia del 8/9/2009 rep.35039), Sanpaolo dichiarandosi estranea.

La causa, assegnati i termini istruttori di legge, cra istruita per CTU come da verbale e le parti precisavano poi le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

La domanda va respinta contro Sanpaolo, estranea al rapporto.

Quanto a le sue difese si sono da subito incentrate sulle eccezioni diremo classiche della materia, fra cui quella di prescrizione. Questa difesa si arricchisce, nelle difese finali, di argomenti ulteriori, formulati sulla scorta della evoluzione giurisprudenziale maturata in corso di lite.

L'argomento sul quale vale la pena di iniziare a motivare concerne la questione della prescrizione. Nella comparsa di risposta si eccepiva che l'atto di citazione fosse stato notificato il 19/1/2010, oltre dieci anni dopo al chiusura del rapporto, non avendo utilità interruttiva la lettera 26/1/2009 di parte attrice. L'eccezione, per come formulata – e la sostanza di una eccezione sta nella allegazione di fatti specifici in relazione ai quali si vuole maturato l'effetto, e qui il fatto è la chiusura del conto come momento dal quale si vuole fare decorrere la prescrizione – è infondata, sol che si legga la lettera del 26/1/2009 nella quale il difensore richiamati i titoli ripetitori (anatocismo, interessi ultralegali, spese e e.m.s. mai pattuite e mai pattuite per iscritto) diffida ad adempiere ed espressamente costituisce in mora per il rimborso. Non si vede perché la costituzione in mora non debba operare come fatto interruttivo per questo tipo di pretese restitutorie; l'azione di nullità non è affatto costitutiva, ma di accertamento.





Nel presente caso, peraltro, non si è tanto in presenza di contratto nullo per carenza di forma, quanto in assenza totale di un patto su vari aspetti del rapporto: le convenute neppure allegano che fra le parti vi fosse stato un accordo verbale sulle varie condizioni (quale peraltro bene poteva esservi alla data di nascita del rapporto, anteriore la prima normazione bancaria che prescrisse la forma scritta, 1. 154/92) e deve piuttosto dirsi che non vi fu patto alcuno, se non quello di aprire un conto corrente. Non si tratta dunque di accortare la nullità di un contratto o di sue clausole, ma di prendere atto della assenza di patti atti a regolare le varie ragioni di appostazione negativa censurate da parte attrice.

Sempre nelle difese finali le convenute introducono ancora una volta per via traversa la questione della prescrizione, laddove, imperniandosi sulla nota sentenza SSUU Cass. 24418/10, allegando sentenze, vorrebbero che fosse la stessa parte attrice, nell'introdurre la domanda, a dovere indicare atti solutori infradecennali, se vuole avere ripetizione conseguente di somme.

Occorre al proposito dissipare un equivoco.

I principi espressi dalla Suprema Corte nella citata sentenza non devono fare ritenere che solo strumento a disposizione del cliente che si sia visto applicare condizioni extra legem sia la ripetizione di quell'indebito come costruito sulla scorta della impostazione della Corte; e meno ancora deve ritenersi che, ove il cliente agisca in ripetizione, sia onerato di individuare atti solutori e debba limitarsi a chiedere di riavere quanto sborsato con tali atti. Limitare in tal modo gli spazi concessi al cliente che abbia avuto imposte condizioni illecite o mai pattuite significherebbe nella maggiore parte dei casi porre nel nulla la tutela che la legge assicura con l'imposizione del patto scritto per gli interessi ultralegali, con il divieto generale di anatocismo, e, per i contratti cui sono applicabili la 1, 154/92 o il d.lgs. 385/93, con la imposizione della forma scritta e con le clausole di integrazione legislativa dei patti nulli. Si pensi a colui che nel corso del rapporto si veda applicare condizioni illegittime e poi, fornendo provvista, chiuda il conto magari addirittura in attivo: costui avrà fornito denaro per riparare ad appostazioni illegittime senza potere ripetere alcunché. La domanda non sarà eventualmente qualificabile ex art. 2033 c.c., ma sarà una domanda di adempimento, poiché è evidente che colui che lamenti specifiche condotte illegittime e chieda che ne sia rimediato l'effetto, o addirittura chieda a rapporto ancora in essere che la Banca si conformi alla legge, ripristinando il conto in omaggio al contratto o alla legge, non può rimanere senza tutela; né gli si può chiedere che chiuda il conto per avere tutela, dovendoglisi assicurare di poter ottenere che la Banca ripristini il conto delle poste illegittimamente defalcate; e ciò senza che possa opporglisi prescrizione, lino a che il conto sia in essere. Infatti la continuità del rapporto, che fa si che gli effetti di poste si ripercuotano per tutta la vita successiva del rapporto, impedisce qualsiasi artificioso frazionamento dello stesso. La difesa finale della banca pare invece assumere che in assenza di affidamenti non vi potrà mai essere una ripetizione,





e che anzi debba essere il cliente a doversi porre il problema dell'agire solo per ripetere pagamenti (in senso proprio) eseguiti entro il decennio.

Pertanto, chiuso il conto a gennaio 1999, ogni perverso effetto di illegittimità qui denunciate va comunque esaminato, dato che la prescrizione fu interrotta entro il successivo decennio.

Vanno respinte le censure secondo cui la mancata contestazione del conto farebbe decadere il cliente da ogni facoltà di difesa, dato che la approvazione tacita permette solo di cristallizzare i numeri come tali, senza toccare la legittimità delle poste.

Altra censura delle convenute attiene alla insufficienza della documentazione, avendo parte attrice dimesso solo i conti scalari, e non gli estratti analitici: sul punto, va considerato che se la produzione di conti scalari impone alcune approssimazioni, ciò non implica la inaffidabilità di qualsiasi calcolo; ed è la banca, in un'ottica di buona fede processuale, a dovere soccorrere eventuali marginali deficienze, specie ove, come nel caso di specie, sia macroscopica la violazione non tanto e non ancora delle norme bancarie speciali, ma addirittura degli istituti codicistici (interessi ultralegali non pattuiti in forma scritta, e anatocismo, vietato in toto all'epoca del sorgere del rapporto e per tutta la sua durata). Non sarà poi la formulazione di semplici illazioni, (secondo cui gli interessi capitalizzati potrebbero essere stati poi stornati a seguito di contestazioni; il correntista potrebbe averli pagati; il conto potrebbe essere tornato attivo anche solo per un giorno, con interruzione del flusso anatocistico; e tutto questo non lo si potrebbe apprezzare, disponendo di semplici estratti scalari) a bastare a etidere in toto ogni possibilità per il cliente di ripetere ciò che certamente ha avuto tolto in forza di prassi contra legem (in primis, l'interesse ultralegale mai pattuito), specie se chi li formula è la controparte contrattuale, che invece è in condizioni di sapere la realtà dei singoli fatti di conto e dunque è onerata di contestazione specifica.

La condotta della controparte contrattuale che si limiti a difese formalistiche o a mere illazioni, pur essendo in condizione, per la sua qualità appunto di controparte e non di estranea, di formulare difese precise, va valutata ex art. 116 e.p.e. comma II a suo carico.

Ciò posto, va eliso completamente dalla vita del rapporto, come raffigurato negli estratti conto prodotti in sequenza ininterrotta per tutta la vita del rapporto, l'effetto di appostazioni mai pattuite e peraltro in parte del tutto vietate all'epoca del nascere del rapporto (anatocismo) così come calcolato dal CTU. Sono euro 124.045,11.

Si pronuncia dunque come in dispositivo, con le spese al seguito.

Le spese seguono la soccombenza, a carico di quanto a Sanpaolo, esse possono senz'altro compensarsi: la chiamata delle due convenute ha arrecato aggravio sensibile alla causa, di fatto sulla posizione di Sanpaolo la parte attrice è stata da subito remissiva; la comune difesa delle due banche rende quasi insensibile la soccombenza verso Sanpaolo. La liquidazione a favore della parte attrice



avviene necessariamente sopra il medio di scaglione. Parte attrice ha diritto anche alla rifusione delle spese di CTP, debitamente documentate con la comparsa di replica, per una somma non superiore a quella liquidata al CTU. Seque durittazione funda nuttica la nucluesta escario 33 miles per productione per la nuttica la nucluesta escario 33 miles per productione per la nuttica la nucluesta escario 33 miles per la nuttica la nuclue 33 miles per la nuttica la

Definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande di parte attrice contro Intesa Sanpaolo s.p.a.
- 2) Condanna Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. a pagare alla attrice la somma di euro 124.045,11 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al saldo:
- 3) Ponc a carico di parte convenuta Ca.Ri.Vc. le spese di lite di parte attrice, per euro 5.500,00 quanto a CTU, e, in spese legali, per euro 16.000,00 in compensi, 600,00 in spese, oltre IVA e CPA; e ponc a carico della medesima le spese di CTU come liquidate in causa. Datae le ofese a

Venezia, 14/3/2014

Il Giudice

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA DEPOSITATO

3 OTT. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO ELISABETTI RELIGINO